

Se uno Stato membro non presenta una domanda di aiuto dell'Unione a norma del primo paragrafo, si ritiene che abbia confermato le ripartizioni definitive di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/493.

Articolo 2

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la Commissione può decidere, entro il 15 luglio 2022, di tenere conto anche delle seconde domande di aiuto dell'Unione presentate a norma dell'articolo 1 del presente regolamento per fissare le ripartizioni definitive dell'aiuto dell'Unione per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE1465

